

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni, comunque formatesi, con le quali furono rigettate le due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008;
- annullare la decisione, comunque formata, con la quale è stata rigettata la domanda datata 27 dicembre 2008;
- annullare, *quatenus opus est*, la decisione di rigetto, comunque formata, del reclamo datato 11 luglio 2009 formato dal ricorrente avverso le due decisioni di rigetto delle due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008 nonché avverso la decisione di rigetto della domanda datata 27 dicembre 2008;
- annullare, *quatenus opus est*, la nota datata 21 settembre 2009, pervenuta al ricorrente in data 26 ottobre 2009 redatta in lingua non italiana e in data 24 dicembre 2009 nella sua traduzione in lingua italiana;
- condannare la convenuta, senza ulteriore indugio, a corrispondere al ricorrente, a titolo di rimborso al 100 % delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune di assicurazione malattia, la somma di 2 519,08 euro ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata somma, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 27 dicembre 2008 nonché delle due domande di rimborso datate 25 dicembre 2008 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il *dies a quo* che il Tribunale riterrà giusti ed equi;
- condannare la Commissione, senza ulteriore indugio, a corrispondere all'attore la differenza tra quanto da quest'ultimo sborsato per spese mediche sostenute dal medesimo tra il 1° dicembre 2000 ed il 30 novembre 2008 incluso e di cui fu una pleora di domande di rimborso, da parte del ricorrente, al Regime comune di assicurazione malattia nel lasso di tempo che va dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2008, e quanto finora erogatogli, ovvero quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo in quest'ambito, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata differenza ovvero su quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 27 dicembre 2008 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il *dies a quo* che il Tribunale riterrà giusti ed equi;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso presentato il 7 gennaio 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-2/10)

(2010/C 63/94)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni di rigetto delle domande del ricorrente miranti ad ottenere il rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione, comunque formata, con la quale fu rigettata la domanda datata 17 marzo 2009;
- annullare, *quatenus opus est*, la nota datata 9 giugno 2009;
- annullare, *quatenus opus est*, la decisione di rigetto, comunque formata, del reclamo datato 15 settembre 2009, formato dal ricorrente avverso la decisione di rigetto della domanda datata 17 marzo 2009;
- annullare, *quatenus opus est*, la nota datata 22 settembre 2009;
- condannare la Commissione a corrispondere all'attore la differenza tra quanto da quest'ultimo sborsato per spese mediche sostenute dal medesimo tra il 1° dicembre 2000 ed il 17 marzo 2009 incluso e di cui fu una pleora di domande di rimborso, nel lasso di tempo che va dal 1° dicembre 2000 al 17 marzo 2009, e quanto finora rimborsatogli dal Regime comune di assicurazione malattia, ovvero quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo in quest'ambito, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata differenza ovvero su quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui il destinatario della domanda datata 17 marzo 2009 fu messo in condizione di prenderne visione, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il *dies a quo* che il Tribunale riterrà giusti ed equi;

— condannare la convenuta alle spese.

**Ricorso proposto il 18 gennaio 2010 — Nastvogel/
Consiglio**

(Causa F-4/10)

(2010/C 63/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christiana Nastvogel (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale è stabilito il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1° luglio 2006–31 dicembre 2007.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione con la quale è stabilito il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1° luglio 2006–31 dicembre 2007;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Clarke/UAMI

(Causa F-5/10)

(2010/C 63/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nicole Clarke (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto della ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto

di lavoro nel caso in cui la ricorrente non venga selezionata a seguito di un concorso esterno previsto per l'UAMI, dall'altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07 e UAMI/AST/02/02, non hanno alcuna incidenza sul contratto della ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare le decisioni dell'UAMI contenute nella lettera del 12 marzo 2009, con le quali viene stabilito il termine del rapporto di lavoro della ricorrente con l'applicazione di un preavviso di risoluzione di 8 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare la continuazione del rapporto di lavoro, non risolto, tra la ricorrente e l'UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, la ricorrente chiede altresì l'annullamento degli ulteriori atti dell'UAMI, ritenuti dalla ricorrente non autonomi, del 3 agosto 2009 (sospensione del termine per 3 mesi) e del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo).

— Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione contenuta nell'art. 5 del contratto di lavoro della ricorrente con l'UAMI; in subordine,

dichiarare che anche in futuro lo scioglimento del contratto di lavoro della ricorrente non potrà essere fondato sulla clausola di risoluzione in esso contenuta;

accertare, in ulteriore subordine, che in ogni caso i concorsi indicati nella lettera dell'UAMI del 12 marzo 2009 non potevano far scaturire effetti negativi dalla clausola di risoluzione.

— Condannare l'UAMI a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da essa subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda.

— Nel caso in cui l'attività lavorativa concretamente prestata dalla ricorrente al momento della decisione del Tribunale e/o il pagamento delle spettanze dovute dall'UAMI alla ricorrente abbiano termine, nonostante la persistenza di un rapporto di lavoro, a causa del comportamento illegittimo dell'UAMI:

condannare l'UAMI — dopo aver accertato l'obbligo di quest'ultimo di mantenere alle sue dipendenze la ricorrente alle medesime condizioni e a reintegrarla nel servizio — a risarcire integralmente la ricorrente per i danni materiali da essa subiti, in particolare pagandole tutte le eventuali spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi da essa sopportati a causa del comportamento illegittimo dell'UAMI (deducendo le indennità di disoccupazione percepite).